

## PARTE TERZA

### **GLI STATUTI SOLOFRANI\***

\* Si analizzano qui i primi due corpi degli Statuti solofrani che riguardano il periodo angioino-aragonese dei quali, per comodità di studio, si pone il testo in appendice, che è richiamato di volta in volta dal numero del capitolo posto tra parentesi.

## CAPITOLO I

### DALLE PRIME FORME DI VITA ASSOCIATA AGLI STATUTI

Si è visto che all'inizio della dominazione angioina tutte le Universitas, cioè tutte quelle comunità che vivevano in una circoscrizione territoriale ben definita, da cui traevano profitto, e che erano in grado di gestire la vita in comune, furono sostenute verso forme di vita sempre più autonome. Così fu anche per la comunità solofrana che in quel periodo già aveva raggiunto lo *status* di Universitas.

Per la costituzione della Universitas solofrana si può risalire alla fine del XII secolo, quando Solofra raggiunse l'autonomia territoriale, voluta da Ruggiero II Tricarico, che staccò il casale dal feudo di Serino, perché questo evento sottintende una matura vita organizzata<sup>1</sup>. In quel periodo si ebbe un cambiamento anche nella nominazione riferita a Solofra, non fu più chiamata *locum* ma *vico*, cosa che indicava "un diverso atteggiarsi del potere pubblico rispetto alla diversità dei diritti e dei doveri che ricadevano sugli abitanti o al diverso modo con cui esso si autodelimitava"<sup>2</sup>.

All'inizio del XIII secolo la comunità pose in essere un atto - la richiesta di decadenza del potere feudale dei Tricarico<sup>3</sup> - di grande significato, perché avrebbe comportato il passaggio allo *status* di terra demaniale ed indubbi vantaggi economici, e perché evidenzia il sorgere di una linea di opposizio-

---

<sup>1</sup> Cfr. DE MAIO, pp. 68 e sgg. V. parte prima, cap. II, par. 1.

<sup>2</sup> G. GALASSO, *Il mezzogiorno...*, cit., pp. 28-29. Lo storico napoletano ha sottolineato il valore significativo di questi appellativi, che non erano formali. Per Solofra la nominazione di *vico* è documentata nel 1226.

<sup>3</sup> Cfr. DE MAIO, *ivi*. Poiché Giordano Tricarico era morto senza eredi, l'Universitas di Solofra contestò il ritorno del casale ai Tricarico di Serino con una causa, sostenuta presso il tribunale di Federico II, che fu vinta dalla famiglia feudale.

ne alla feudalità, che sarà una costante della storia di Solofra. Inoltre la prospettiva di autogoverno, propria delle terre demaniali, che la richiama sottintende, è espressione di una solida coscienza cittadina, e rivela una vita comunitaria a livelli non superficiali ed economicamente evoluti.

Per giungere a questa condizione Solofra era passata, come tutte le comunità, attraverso forme graduali e lente di vita organizzata in loco, che si possono facilmente individuare nella sua storia precedente.

I primi modelli di vita associata sul territorio solofrano si andarono formando nell'alto medioevo intorno alla pieve di S. Angelo e S. Maria, la chiesa rurale, centro di un distretto socio-economico-religioso, che fu unico punto di riferimento dei gruppi sparsi nelle campagne o arroccati sulle pendici dei monti e importante elemento di coagulo e di radicamento dei costumi, e che fu sede curiale, centro di raccolta dei prodotti e dei tributi, elemento di sviluppo e di coinvolgimento nelle attività di scambio<sup>4</sup>.

Con la costituzione, nel periodo normanno, del feudo e del distretto religioso di Serino, a cui la comunità solofrana appartenne, la chiesa acquistò più forte carattere territoriale, agevolando il processo di maturazione verso forme più complesse e peculiari di vita associata. Nel casale di Solofra, posto in una parte della conca e del quale si è potuto definire un'elementare organizzazione urbanistica<sup>5</sup>, la società era già molto varia, formata da coloni non in stato servile, da liberi *possessores* che risiedevano sul posto ma anche a Salerno, da allevatori ed artigiani le cui attività erano protette dalla chiesa e che avevano rapporti con gli ambienti mercantili salernitani e del suo *hinterland*; né mancavano persone che esercitavano attività liberali. Qui le prime forme di vita comune furono legate alla difesa dei beni individuali e delle attività, all'uso dei campi aperti e delle «pertinenze», ai rapporti tra possessori e coloni, al pagamento dei tributi, alla regolamentazione di prime forme di mercatura e persino di *societas*<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> Cfr. DE MAIO, pp. 29 e sgg. Le caratteristiche fortemente conservative della conca solofrana avevano permesso, alla caduta dell'impero romano, la continuità abitativa ed in seguito la costruzione della pieve di S. Angelo e S. Maria. Vale sottolineare il valore di questa struttura della organizzazione territoriale dell'episcopio di Salerno dell'alto medioevo, attraverso la quale la comunità ebbe intensi rapporti economici con Salerno e col suo *hinterland*. Della pieve altomedievale di Solofra si ha un importante documento (*ibidem*, pp. 108-110).

<sup>5</sup> Cfr. *ibidem*, pp. 83 e sgg.

<sup>6</sup> Cfr. *ibidem*, e pp. 29 e sgg., 55 e sgg.

Questa vita comune era regolata dalle consuetudini, usi e costumi provenienti dal lontano passato, quando cominciava a profilarsi in loco una vita organizzata. La consuetudine è infatti l'elemento coagulante di ogni comunità e suo nucleo fondante, una modalità di vita che la unisce e la caratterizza e che ha essa stessa, in assenza di leggi, valore di legge<sup>7</sup>. Pur se è impossibile stabilire quando la base consuetudinaria locale si sia formata, bisogna dire che essa, in vari modi e fortemente, si identifica con il gruppo che la esprime il quale, anche quando la trasforma in legge scritta, pur sempre ne conserva un'ampia parte.

Nei documenti del periodo longobardo e normanno si colgono queste regole di vita comune, abitudini lentamente instauratesi, comportamenti sedimentati nel tempo e non scalfiti che furono le prime modalità di vita di questa comunità<sup>8</sup>. Essa, pure quando si dette un *corpus* di regole comuni scritte, continuò a rispettare tanti comportamenti regolati dalle consuetudini, come si rileva negli atti notarili cinquecenteschi dove l'"uso" ("ad usum Solofra", "secondo lo solito de Solofra") proprio per la collocazione in un atto legale, conferma il valore di legge ad esso attribuito<sup>9</sup>.

Bisogna sottolineare che lo stabilizzarsi di queste regole comuni fu determinato per la comunità solofrana da qualcosa di molto profondo, che ebbe una grande forza coagulante: l'uso comune della chiesa. Il fatto che ognuno si sentiva parte di un gruppo, nel quale si entrava attraverso il battesimo, che si univa nella partecipazione ai riti e che nel cimitero trovava un punto forte e sigillante di radicamento al territorio, contribuì a dare a questo gruppo il senso di un'appartenenza.

Alla base della vita comunitaria di Solofra si colloca dunque la vita religiosa ed economica che per lungo tempo si svolse intorno alla pieve e quando le grandi precarietà di quei tempi rendevano più sentito quel riferimento. È in questo momento fondante che nacquero le prime consuetudini locali e

---

<sup>7</sup> Cfr. N. ALIANELLI, *Delle Consuetudini e Statuti municipali delle province meridionali*, Napoli, 1873, pp. 29-31. L'autore dimostra il valore di legge della consuetudine nelle società elementari.

<sup>8</sup> Il confronto tra i primi contratti del periodo longobardo stipulati a Solofra e i primi articoli statutari della legislazione locale, per quanto riguarda la protezione dei campi, la loro cura e tenuta, l'uso dei boschi e delle selve, il rapporto tra i conduttori e gli altri membri dell'azienda agro-silvo-pastorale, fa emergere una stretta continuità.

<sup>9</sup> Negli atti notarili registati (AD, III, 1 e 2) questi comportamenti consuetudinari o il riferimento ad essi sono stati posti in corsivo.

nacquero dal *jus divinum*, un archetipo determinante nella costituzione di ogni comunità. Una vita scandita dalle feste religiose, che dal Natale andavano a Pasqua e, attraverso la festa micaela dell'8 maggio, giungevano al 15 agosto, altra festa locale perché bizantina, e che permettevano, in un ritmo sancito dalla sacralità, il trasferimento ad altri tipi di diritti o di regole<sup>10</sup>.

Questa comunità matura si giovò poi della struttura statale normanna, che la spinse ad organizzare la propria vita giudiziario-amministrativa dando specificità alle "curie". E Solofra ebbe un tale elemento della vita comunitaria, un luogo, documentato alla fine del XI secolo, che accoglieva le attività della giustizia primaria, e, pur se i giudici, che esercitavano nella "curia" di Solofra, erano di Serino, centro della più ampia unità amministrativo-giudiziaria e religiosa a cui Solofra apparteneva, bisogna sempre vedere questo luogo, che non si identificava più con la chiesa, nella sua funzione protettiva e legale come un'altra fonte di vita civile<sup>11</sup>.

In conclusione si deve dire che la vicenda solofrana, in linea con quanto avverte il Galasso di vedere "su scala secolare" il formarsi dello spirito autonomo delle comunità<sup>12</sup>, si lega a due elementi. Al fatto che Solofra non ebbe un luogo forte che avrebbe potuto ostacolare tale maturazione come infatti non fu la sua fortificazione, inglobata nel territorio solofrano solo alla fine del XIII secolo e sentita - lo era stata fin dall'inizio - come parte del castello di Serino, e che certamente non fu mai un punto di riferimento importante o la sede del feudatario. E al fatto che invece ebbe un centro religioso, di origine popolare e non feudale, che favorì lo sviluppo di un senso deciso dell'individualità locale a cui dette forza anche l'essere, la chiesa, il centro dello sviluppo delle attività economiche. La base economica per sua natura si alimenta della tendenza autonomistica e a sua volta la nutre.

<sup>10</sup> Non tutte le comunità hanno questa origine ma quelle che poterono percorrere un simile tragitto hanno caratteristiche peculiari. Vale ricordare che l'anno amministrativo salernitano seguiva la scansione religiosa legata al ciclo naturale. È questa la caratteristica - la si riscontra anche a Solofra - di tutte le aree dove il cristianesimo delle origini assorbì le forme naturali del paganesimo, nel senso che i comportamenti pagani, depurati e trasformati in consuetudini, divennero atti della vita cristiana.

<sup>11</sup> Cfr. DE MAIO, pp. 122-124. Qui si riporta l'importante documento.

<sup>12</sup> G. GALASSO, *Il mezzogiorno...*, cit., p. 87. Bisogna dire che la tendenza autonomistica trovò modo di affermarsi fin dal tempo dei Normanni che dettero agli elementi locali compiti di gestione del territorio (posero nel castello di Serino il vicecomes Guiso di S. Agata) e rispettarono le consuetudini delle comunità, come faranno Federico II e Manfredi (cfr. N. FARAGLIA, *op. cit.*, p. 40).

Altro elemento intorno a cui si stabilizzò la vita della comunità solofrana fu l'uso delle "terre comuni", dette "demaniali", di quelle terre e di quei beni che permettevano la soddisfazione dei bisogni primari e che a Solofra acquistarono maggiore valore poiché dal loro uso dipendevano ben due sue attività originariamente praticate: l'allevamento e la concia delle pelli.

Le terre comuni erano tutti quegli spazi - strade o piazze, selve, boschi o campi - non occupati dalla proprietà privata o non recintati, ed erano tutti quei beni - acqua, erba, legna, frutti naturali ed anche ghiaia e pietre - che avevano lo *status* di cose pubbliche, cioè aperte al godimento del *vico* e dei suoi uomini<sup>13</sup>.

Se si considera che su questi beni a Solofra si pascolava, si prendeva l'acqua, si cuoceva la calce, si raccoglievano castagne e ghiande, si comprende quanto essi fossero importanti per una comunità impegnata in attività - dalla pastorale alla salatura delle carni, alla concia delle pelli - che dipendevano solo e quasi esclusivamente dall'uso dei beni comuni. E in più se si considerano le sponde del fiume e dei valloni, che accoglievano originariamente semplici fosse per la concia, le ghiande e la scorza del castagno, ricchi di tannino, le pietre per la calce, essenziale prodotto conciante - tutti elementi delle terre comuni - , si individua nella concia solofrana una caratterizzazione completamente legata al territorio.

Gli usi civici, che si formarono all'inizio di ogni vita comunitaria per "antico possesso" o per concessione regia, dunque a Solofra ebbero maggiore pregnanza perché furono alla base della sua stessa vita economica. Inoltre l'esiguità del territorio, il dover convergere tutti sulle stesse terre comuni, soprattutto sul fiume - centro della vita conciaria - favorirono forme di vita comunitaria e dettero loro grande valore e specificità<sup>14</sup>.

Questi beni furono gestiti dalla stessa comunità attraverso quel percorso, di cui si è detto, costituito da regole prima orali, "usi e costumi", poi scritte, "articoli o capitoli statuari". La loro regolamentazione fu importante, sia perché la comunità ne dispose secondo la propria convenienza, cioè secondo le attività che esistevano sul territorio, poi perché indicava una sua condi-

---

<sup>13</sup> G. I. CASSANDRO, *Le terre comuni e gli usi civici nel regno di Napoli*, Bari, 1963. Gli usi civici nacquero dall'uso di questi beni già in vita nelle terre latino-longobarde.

<sup>14</sup> Si veda qui la parte quarta, parr. 2 e 3, dove emerge chiaramente questa peculiarità.

zione non servile, infine perché tale regolamentazione, crescendo con la comunità, diventava tutt'uno con essa<sup>15</sup>.

Sull'uso di questi beni si svilupparono i contrasti col feudatario perché egli, che ne avrebbe dovuto solo godere come ogni cittadino, li usurpò, cioè impose alla comunità il pagamento di un tributo sul loro uso, perpetrando un "abuso feudale", che, se pur non distruggeva il carattere pubblico del bene demaniale, senz'altro ne condizionava il rapporto con la comunità<sup>16</sup>.

Si comprende perché fu importante che le comunità acquistassero "personalità" giuridica, divenissero cioè enti a sé, e perché si può cominciare a parlare di Universitas quando la comunità di cittadini gestì i "beni comuni" intorno a cui si era formata l'amalgama comunitaria<sup>17</sup>. E si comprende perché la formazione di una legislazione statuaria, che regolasse aspetti distintivi della vita comunitaria e l'uso delle terre comuni, fu il terreno dinamico di confronti e compromessi tra le Universitas e la feudalità e di sviluppo delle autonomie locali<sup>18</sup>.

Col riconoscimento delle consuetudini infatti l'Universitas avrebbe dovuto avere l'arma per ostacolare l'esercizio arbitrario del potere feudale, visto che anche il feudatario doveva rispettarle, e se ciò non avvenne fu per una caratteristica intrinseca della monarchia angioina fino a che tutto naufragò nella generale prevaricazione del potere feudale<sup>19</sup>.

Gli Statuti sono dunque una dimostrazione indubbia della capacità locale di autogoverno. Le comunità sentirono fortemente il loro valore, così anche

---

<sup>15</sup> Cfr. G. GALASSO, *Il mezzogiorno...*, cit., pp. 28-29. Nelle consuetudini sono inglobati gli usi civici, anzi, dice il Galasso, che il perdurare della vita comunitaria basata su usi e costumi, ha rafforzato il concetto di *publicum* nello svolgimento dei rapporti di potere. Quando infatti ogni altro potere viene meno si crea il concetto di bene pubblico, su cui si basa la fisionomia dei centri abitati. Il demanio, il bene pubblico, non ha carattere patrimoniale, è qualcosa che riguarda la collettività anche se non appartiene ad essa. Bisogna però anche dire che con l'articolo statutario la consuetudine perde la forza che aveva precedentemente perché diviene modificabile.

<sup>16</sup> D. WINSPEARE, *op. cit.*, pp. 55 e sgg. Si è visto ciò nella parte prima e seconda.

<sup>17</sup> N. FARAGLIA, *op. cit.*, p. 21.

<sup>18</sup> G. GALASSO, *Il regno...*, cit., pp. 433 e sgg.

<sup>19</sup> *Ibidem*, pp. 391 e sgg. Carlo I dette inizio ad una politica a favore delle Universitas, cercò però anche di non concedere loro troppo, curando che l'autonomia di ciascuna fosse limitata, come quando prescrisse alle stesse (1279) di mandare ai Giustizieri i suggelli municipali, privandole di un proprio *signum*, mentre lasciò a loro carico la responsabilità degli omicidi, degli incendi e financo dei latitanti (N. FARAGLIA, *op. cit.*, p. 46).

quella solofrana, perciò una copia era conservata in un luogo sacro, perciò ogni ufficiale, nel prendere possesso della sua carica nella Universitas, giurava tenendo in mano il testo degli Statuti e il Vangelo, e perciò gli stessi furono definiti dal notaio che li custodiva “de primo tesoro quod possit habere dicta Universitas”<sup>20</sup>.

Certamente non furono tutta l’attività normativa della Universitas, perché essa ebbe altri rapporti di tipo normativo col potere regio, dei quali qui si intuisce qualcosa quando si citano concessioni o privilegi goduti.

Nel testo degli Statuti solofrani c’è soprattutto il rapporto col potere feudale, con le sue prevaricazioni, con la sua cresciuta invadenza, attuata attraverso la strada del potere giurisdizionale col quale il feudatario entrò prepotentemente nella vita delle comunità<sup>21</sup>.

---

<sup>20</sup> AD, II, 2, testo finale.

<sup>21</sup> Si è visto (parti prima e seconda) come la feudalità, a cominciare dalla guerra del Vespro, abbia allargato gradatamente, nello scontro con la corona, la sfera giurisdizionale sulle comunità su cui si è radicato il sistema feudale.